

Principi d'azione della Delegazione delle finanze delle Camere federali

Adottati dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali il 26 novembre 2019.

La Delegazione delle finanze, nel quadro della Costituzione, della legge e dei regolamenti, si dota del seguente regolamento, al quale può derogare soltanto con l'approvazione della maggioranza dei suoi membri.

1 Disposizioni generali

1.1 Nomina, composizione e supplenze

La Delegazione delle finanze è una delegazione permanente delle Commissioni delle finanze delle Camere federali.

Le Commissioni delle finanze delle due Camere nominano ciascuna al proprio interno tre membri e tre supplenti per la durata di una legislatura.

La Delegazione delle finanze nomina ogni anno il suo presidente o la sua presidente e un vicepresidente o una vicepresidente. Questi non possono appartenere alla stessa Camera. Alla presidenza si alternano ogni dodici mesi un deputato o una deputata del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

Le supplenti o i supplenti possono sostituire soltanto i membri per i quali sono state designate o sono stati designati come tali. Se in via eccezionale uno dei membri è impedito a partecipare alla seduta, egli può essere rappresentato soltanto dal suo supplente o dalla sua supplente.

1.2 Sedute

La Delegazione delle finanze si riunisce sei volte all'anno in riunione ordinaria, in caso di bisogno sono convocate riunioni straordinarie.

La Delegazione delle finanze si riunisce di norma una volta all'anno nel Cantone di residenza del presidente o della presidente.

1.3 Sottodelegazioni non permanenti

Per esaminare determinati fatti o questioni, la Delegazione delle finanze può istituire sottodelegazioni non permanenti. Ne definisce il mandato.

Il relatore o la relatrice responsabile del dipartimento interessato assume la presidenza di una sottodelegazione. Se sono interessati più dipartimenti, autorità o tribunali, il presidente o la presidente è designato o designata dalla Delegazione delle finanze.

Per svolgere i loro compiti le sottodelegazioni non permanenti dispongono, nei confronti delle autorità federali, dei tribunali federali e delle unità amministrative a tutti i livelli da controllare, degli stessi diritti e doveri della Delegazione delle finanze.

Le sottodelegazioni non permanenti rendono conto del loro operato in un rapporto sintetico all'attenzione della Delegazione delle finanze e, se del caso, le presentano proposte. Invitano le autorità federali, i tribunali federali o i servizi interessati a esprimersi in merito prima che il rapporto sia trattato in seno alla Delegazione delle finanze.

1.4 Ricusazione

I membri della Delegazione delle finanze espongono all'inizio di ogni seduta le circostanze suscettibili di dare luogo a un'apparenza di prevenzione o parzialità su un determinato oggetto concreto all'ordine del giorno.

Se vi sono circostanze oggettivamente tali da dare luogo a un'apparenza di prevenzione, parzialità o coinvolgimento personale diretto, il membro in questione si ricusa per la durata dell'esame.

In caso di contestazione sulla ricusa di un membro, la decisione finale spetta alla Delegazione delle finanze.

2 Mandato

2.1 Compito della Delegazione delle finanze

La Delegazione delle finanze esercita, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione (art. 26 cpv. 2 LParl). È in particolare incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria nel quadro dell'articolo 8 della legge sul controllo delle finanze (art. 51 cpv. 2 LParl), compresi gli aspetti finanziari della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione conformemente alla Convenzione del novembre 2011 tra la Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione concernente l'alta vigilanza sulla protezione dello Stato e sui servizi.

Nel quadro all'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione, la Delegazione delle finanze stabilisce in modo autonomo la procedura e gli oggetti da esaminare.

L'attività di alta vigilanza della Delegazione delle finanze non sostituisce l'obbligo di vigilanza del Consiglio federale nel settore della gestione finanziaria.

2.2 Crediti urgenti

In caso di urgenza la Delegazione delle finanze dà al Consiglio federale il suo consenso per crediti aggiuntivi a un credito d'impegno e per crediti aggiuntivi a un credito a preventivo nonché per sorpassi di credito, sempre che il loro importo nel singolo caso sia pari o maggiore di 5 milioni di franchi (art. 28 e 34 LFC).

2.3 Vigilanza finanziaria concomitante e susseguente nel settore del personale

Nel quadro della vigilanza finanziaria concomitante, la Delegazione delle finanze dà al Consiglio federale il suo consenso alle misure in materia di personale relative ai quadri superiori delle unità amministrative centralizzate e decentralizzate dell'Amministrazione federale.

Alla chiusura del consuntivo, il Consiglio federale sottopone alla Delegazione delle finanze, nel quadro dell'alta vigilanza susseguente, un rapporto sulle misure in materia di personale relative ai quadri superiori delle unità amministrative centralizzate e decentralizzate dell'Amministrazione.

Per le ulteriori competenze della Delegazione delle finanze in materia di misure relative al personale si rinvia alla Convenzione del 2015 tra la Delegazione delle finanze e il Consiglio federale.

Richiedono inoltre il consenso della Delegazione delle finanze, conformemente alle disposizioni previste da leggi speciali,

- il pagamento della pensione completa in caso di dimissione anticipata di un magistrato per ragioni di salute¹;
- la concessione, temporanea o a vita, di una pensione sino a concorrenza della metà della retribuzione di un magistrato in carica²;

¹ Art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1).

² Art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1).

- l'attribuzione di una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore da parte del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale dei brevetti³;
- la valutazione del posto di presidente del Consiglio dei PF da parte del capo del Dipartimento federale delle finanze⁴.

2.4 Altri oggetti

La Delegazione delle finanze può occuparsi di altri oggetti nonché sottoporre alle commissioni incaricate dell'esame preliminare corapporti concernenti progetti del Consiglio federale.

Può sottoporre per conoscenza i suoi accertamenti alle Commissioni delle finanze o ad altre commissioni.

2.5 Preventivo, consuntivo, programma annuale e rapporto annuale del Controllo federale delle finanze

La Delegazione delle finanze difende dinnanzi all'Assemblea federale i progetti di preventivo e il consuntivo del Controllo federale delle finanze (art. 142 cpv. 3 LPar).

Prende inoltre atto del programma annuale di revisione e del rapporto annuale del Controllo federale delle finanze (art. 1 cpv. 2 secondo periodo e art. 14 cpv. 3 LCF).

3 Obiettivi e criteri

La Delegazione delle finanze promuove la trasparenza e la fiducia nell'operato del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali federali e degli altri enti incaricati di compiti federali

Essa esercita l'alta vigilanza sulle finanze delle istituzioni summenzionate

1. conducendo un dialogo costante e diretto con i capidipartimento e i responsabili delle istituzioni di cui sopra;
2. accertando in modo approfondito un oggetto nell'ambito di visite informative o di indagini o mediante mandati al Controllo federale delle finanze o a esperti esterni;
3. indirizzando raccomandazioni al Consiglio federale, ai dipartimenti e alle autorità federali competenti (cfr. n. 5);
4. formulando alle commissioni competenti proposte dirette concernenti gli oggetti parlamentari o proponendo a esse di sottoporli alle Camere mediante gli strumenti operativi parlamentari (intervento, iniziativa parlamentare).

La Delegazione delle finanze imposta la sua attività di alta vigilanza concomitante sulle finanze e sulle attività relative alla gestione finanziaria sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. 52 cpv. 2 LParl).

4 Mezzi d'informazione

4.1 Obbligo d'informazione dei dipartimenti

La Delegazione delle finanze riceve dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dalle autorità federali e dai tribunali federali, senza sollecitarli e il più presto possibile, le informazioni sugli eventi rilevanti per la gestione finanziaria della Confederazione.

³ Art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza del 26 settembre 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT; RS 172.220.117).

⁴ Art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sul settore dei politecnici federali (ordinanza sul settore dei PF; RS 414.110.3).

4.2 Diritti all'informazione della Delegazione

La Delegazione delle finanze intrattiene rapporti diretti con tutte le autorità, i servizi o qualsiasi altro ente incaricato di compiti federali, ai quali può chiedere le informazioni, i documenti e i rapporti di cui ha bisogno. Nella misura in cui l'esercizio della sua competenza in materia di alta vigilanza lo esiga, può chiedere a persone o servizi esterni all'Amministrazione federale di fornirle informazioni o documenti. Questi diritti all'informazione sono senza restrizioni: alla Delegazione delle finanze non può essere sottaciuta alcuna informazione. Può in particolare consultare documenti che servono direttamente al processo decisionale del Consiglio federale (art. 153 e 154 LParl).

La Delegazione delle finanze conduce ogni anno almeno un colloquio con ogni capodipartimento e con la cancelliera o il cancelliere della Confederazione.

Può interrogare sia persone informate sui fatti che testimoni (art. 155 LParl).

La Delegazione delle finanze può fare capo a esperti esterni.

5 Raccomandazioni

Nell'ambito dell'alta vigilanza finanziaria, la Delegazione delle finanze può rivolgere raccomandazioni direttamente all'autorità responsabile (art. 158 LParl). Quest'ultima la informa sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

La Delegazione delle finanze pubblica le raccomandazioni e i pareri dell'autorità responsabile se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

Essa verifica l'applicazione delle sue raccomandazioni e informa ogni anno le Commissioni delle finanze nei suoi rapporti d'attività.

6 Coordinamento

La Delegazione delle finanze coordina le sue attività con:

- a) le Commissioni delle finanze delle due Camere;
 - Le Commissioni delle finanze possono incaricare la Delegazione delle finanze di esaminare questioni concernenti la gestione finanziaria della Confederazione.
 - La Delegazione delle finanze può incaricare le Commissioni delle finanze di esaminare un affare.
- b) il Controllo federale delle finanze;
 - Il Controllo federale delle finanze sottostà all'alta vigilanza parlamentare.
 - Esso assiste la Delegazione delle finanze nella sua attività di alta vigilanza finanziaria concomitante.
 - La direttrice o il direttore del Controllo federale delle finanze partecipa in via di principio alle sedute della Delegazione delle finanze. Illustra i rapporti di verifica e le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (funzione di controllo) ed è a disposizione della Delegazione delle finanze come consulente in altri affari (funzione di consulenza).
 - Le discussioni della Delegazione delle finanze con i magistrati si svolgono a volte senza rappresentanti del Controllo federale delle finanze.
 - La Delegazione delle finanze può conferire al Controllo federale delle finanze mandati speciali. Il Controllo federale delle finanze può rifiutarli, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione (art. 1 cpv. 2 LCF).
 - La Delegazione delle finanze decide se pubblicare o no i rapporti di revisione stilati su sua richiesta dal Controllo federale delle finanze.

- La Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze coordinano le loro attività sia a livello tematico che di scadenziario.
 - Per il rimanente, i rapporti tra la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze sono disciplinati dagli articoli 14 e 15 della legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze.
- c) le Commissioni della gestione;
- Le segreterie si coordinano sulla ripartizione degli affari tra la Delegazione delle finanze e le Commissioni della gestione. Se non si trova un accordo, la decisione spetta ai presidenti della Delegazione delle finanze e delle due Commissioni della gestione.
 - Se la Delegazione delle finanze accerta lacune nella gestione, ne informa le Commissioni della gestione.
- d) la Commissione giudiziaria;
- La Delegazione delle finanze comunica alla Commissione giudiziaria i suoi accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale dei giudici (art. 40a cpv. 6 LParl)
- e) la Delegazione delle Commissioni della gestione.

7 Procedura

7.1 Generalità

La Delegazione delle finanze pianifica i suoi lavori e, se necessario, stabilisce temi prioritari.

Esercita la vigilanza concomitante sulla gestione finanziaria del Consiglio federale. Presta particolare attenzione a rilevare precocemente eventuali problemi e individuare subito le lacune che richiedono un intervento politico.

Contribuisce a colmare le lacune e a rimediare alle disfunzioni rilevate o a sfruttare il potenziale di ottimizzazione in materia di gestione finanziaria.

7.2 Confidenzialità

La Delegazione delle finanze è vincolata al segreto d'ufficio (art. 8 LParl) e al segreto delle deliberazioni (art. 47 LParl). Assegna pertanto priorità assoluta al trattamento confidenziale delle informazioni classificate in suo possesso e adotta misure specifiche per garantire la confidenzialità. Particolare importanza assumono le Direttive del 2 dicembre 2019 delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali concernenti il trattamento dei suoi verbali e dei documenti.

Prima di pubblicare le sue osservazioni essa pondera il legittimo interesse alla confidenzialità del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e degli altri enti incaricati di compiti federali e l'interesse pubblico alla trasparenza.

Prima di una pubblicazione consulta se necessario l'autorità interessata.

7.3 Rapporto alle Commissioni delle finanze

La Delegazione delle finanze presenta ogni anno alle Commissioni delle finanze, al più tardi nel mese di aprile, un rapporto sulla sua attività di vigilanza.

Nel secondo semestre di ogni anno i membri della Delegazione delle finanze riferiscono oralmente alle Commissioni delle finanze in merito ai loro accertamenti sotto forma di rapporto intermedio. Se necessario, la Delegazione delle finanze può rendere conto ulteriormente nel corso dell'anno.

La Delegazione delle finanze può rivolgere raccomandazioni o proposte alle Commissioni delle finanze per l'esame del preventivo e del consuntivo.

Se intende presentare proposte finanziariamente rilevanti o depositare interventi alle Camere federali, la Delegazione delle finanze sottopone una proposta alle Commissioni delle finanze (art. 51 cpv. 4 LParl).

7.4 Comunicazione all'opinione pubblica

La Delegazione delle finanze informa l'opinione pubblica secondo necessità.

Salvo decisione contraria, soltanto il presidente o la presidente è competente per la comunicazione.

La Delegazione delle finanze pubblica i suoi rapporti d'attività in Internet e nel Foglio federale dopo che le Commissioni delle finanze ne hanno preso atto.

8 Segreteria

La Delegazione delle finanze è assistita dalla segreteria delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze sia a livello tecnico che organizzativo.

Il presidente o la presidente della Delegazione delle finanze può conferire mandati alla segreteria.

Il presidente o la presidente decide, su proposta della segreteria, il programma delle sedute e definisce quali priorità, discussioni, tematiche, decreti del Consiglio federale, rapporti di verifica del Controllo federale delle finanze e altri oggetti vadano iscritti all'ordine del giorno.